



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD
OGGETTO LE OPERE DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI AERAILICI PRESSO
IL PADIGLIONE “DEA” DELL’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

1. PREMESSA	2
2. OGGETTO DELL’APPALTO	2
3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO	3
4. NORME DI RIFERIMENTO	3
4.1. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE	4
5. DURATA DEL CONTRATTO	4
6. VALORE DELL’APPALTO	4
6.2. INVARIABILITA’ DEI PREZZI	4
7. COSTI PER LA SICUREZZA	5
8. PERSONALE E FORMAZIONE	5
9. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	6
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI	6
11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA	6
12. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	8
12.1. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	8
12.2. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI	8
12.3. DIMINUZIONE DEI LAVORI	8
12.4. OPERE PROVVISORIALI	8
12.5. CUSTODIA DEL CANTIERE	8
12.6. CARTELLO DI CANTIERE	9
12.7. MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO ALL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	9
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
13.1. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	10
13.2. PAGAMENTI IN ACCONTO – STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	10
13.3. CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO	10
14. DISCIPLINA DELLE RISERVE	11
14.1. ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA’	11
14.2. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	11

15. VERIFICHE E PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA.....	12
15.1. ACCERTAMENTO DELLE OPERE	12
15.2. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	12
15.3. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.....	12
16. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.....	13
17. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE DA SUB FORNITORI	14
18. PENALITÀ	14
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
20. CESSIONE E SUBAPPALTO	16
21. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	16
22. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
23. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	17
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
25. FORO COMPETENTE.....	18
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	18

1. PREMESSA

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 16/03/2022, numerata, datata e pubblicata nella sezione Albo Pretorio Online, questa Amministrazione ha deliberato di procedere all'espletamento di una gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. per l'affidamento delle "Opere di potenziamento degli impianti aeraulici presso il padiglione "DEA" dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda", CUP: H44E20001290002.

L'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il luogo di svolgimento delle opere è l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano [Codice NUTS ITC4C].

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente disciplinare è l'esecuzione delle Opere di potenziamento degli impianti aeraulici presso il padiglione "DEA" dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Le opere rientrano nell'ambito del piano straordinario regionale di investimenti in sanità pubblica ed hanno lo scopo di migliorare l'affidabilità, la manutenibilità e le prestazioni del sistema attuale.

Gli interventi riguardano le seguenti unità di trattamento aria:

- CDZ 1 corpo A OVEST destra
- CDZ 3 corpo C EST destra
- CDZ 4 corpo C EST sinistra

Il progetto prevede la sostituzione di ciascun CDZ con due nuove unità di taglia inferiore posizionate una al posto della unità rimossa, ed una in adiacenza.

Questa scelta consentirà di effettuare l'intervento limitando al minimo il fuori servizio agli impianti e garantirà in futuro una migliore affidabilità del sistema, perché con due macchine in funzione si potrà avere sempre almeno il 50% del servizio garantito, anche in caso di guasto grave ad una unità.

In considerazione della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione, l'appalto è costituito da un unico lotto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste necessarie nonché gli oneri di trasporto e di gestione dei rifiuti, per rendere il lavoro completo e tecnicamente, qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato, dai relativi allegati e dagli atti e documenti contrattuali, nonché al quadro normativo vigente.

3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO

Per le specifiche delle opere oggetto della presente procedura si rimanda interamente al progetto esecutivo allegato.

4. NORME DI RIFERIMENTO

Il Contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto trova applicazione la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e in ogni caso quella maggiormente rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona capacità tecnica esecutiva secondo il giudizio della Direzione Lavori.

Si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Codice Civile;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogate;
- D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 per il periodo di validità ed in quanto applicabile;
- Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

L'Impresa è inoltre tenuta all'osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.

La procedura in oggetto, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall'ambito di applicazione del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, di cui all'art. 6-bis D.lgs. 163/2006 come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012. Il comma 1-bis dell'art. 9 della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) stabilisce infatti che “per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici d'acquisizione, mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità”, che alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto non è stata ancora approvata.

4.1. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

L'Appaltatore deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e s. m. i..

Si applica quanto previsto dall'art. 6 del DM 49/2018.

5. DURATA DEL CONTRATTO

I lavori hanno una durata stimata di 44 (quarantaquattro) settimane e avranno inizio non appena espletati gli atti occorrenti. I termini per la consegna delle opere decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è di € 1.445.188,43, di cui € 60.943,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo posto a base d'asta per i lavori in oggetto, al quale dev'essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

I contratti di appalto verranno stipulati interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. e) del D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.

I prezzi unitari contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 179.074,19.

6.2. INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi di contratto debbono intendersi fissi e invariabili, non suscettibili di revisione in aumento o in diminuzione, quali che siano le variazioni in più o in meno del costo della mano d'opera e dei materiali che si possano verificare durante l'esecuzione dei lavori, anche se per tale esecuzione dovesse essere necessario, per qualsiasi motivo, un periodo di tempo maggiore di quello contrattualmente convenuto.

L'Appaltatore accetta pertanto di essere a conoscenza e di accettare tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sulla esecuzione e sul costo delle opere, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare

alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante la esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

I prezzi contrattuali comprendono anche lo smobilizzo dei cantieri, che sarà totalmente a carico dell'Appaltatore.

7. COSTI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza sono quantificati in € **60.943,70**.

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del documento di valutazione del rischio per il servizio in oggetto dell'appalto e quanto altro regolamentato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza, secondo le disposizioni dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il piano operativo di sicurezza (POS). I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del D.Lgs. n.81/2008.

8. PERSONALE E FORMAZIONE

La società aggiudicataria si impegnerà a destinare al servizio di che trattasi il personale in possesso dei requisiti tecnico professionali e di idoneità alla mansione assegnata.

La società è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'Azienda Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione, l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo.

La società è tenuta a sostituire il personale messo a disposizione qualora non sia ritenuto idoneo dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione motivata del DEC, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni alla richiesta ricevuta.

L'Azienda, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dei lavori, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico-qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dalla ditta aggiudicataria e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine di 10 giorni sopra indicato, integra la fattispecie di "grave inadempimento" agli effetti di quanto previsto al successivo art. 16.

9. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

L'Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente capitolato.

L'ASST, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.

10. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

Nell'accettare l'affidamento dei lavori sopra descritti, l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza degli immobili di proprietà della Stazione Appaltante e delle eventuali opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accettato le condizioni di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di possedere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Appaltatore:

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in modo che le opere risultino a tutti gli effetti eseguite a perfetta regola d'arte;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso;
- l'assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a discrezione e in ogni tempo, ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico ordinate su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre imprese per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di materiale di scorta come meglio specificato nel Capitolato tecnico per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;

Relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 145/2000, è previsto che:

- l'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere;
- la direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000;
- prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al responsabile del procedimento (RUP) e al Direttore dei Lavori il nominativo del proprio Direttore Tecnico di cantiere, competente per legge all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire, assicurando e garantendo la sua presenza sul luogo dei lavori;
- l'impresa deve garantire, anche in caso di subappalto, la copertura del ruolo di Direttore Tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente via PEC alla Stazione Appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi, senza che il periodo di sospensione modifichi il termine di ultimazione degli stessi;

- in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere;
- il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza;
- l'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

12. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

12.1. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Si applica quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale dei lavori anche nei casi di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, senza che l'Appaltatore possa vantare alcun indennizzo o risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 8, comma 1, lett. a), del DL 76/2020.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente. Qualora l'esecutore sostituito non intervenga alle operazioni di consegna oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

12.2. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Al Direttore dei Lavori spetta il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori; nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori sarà ammessa se non ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti necessari ad eliminare le irregolarità, salvo il risarcimento alla Stazione Appaltante di eventuali danni.

12.3. DIMINUZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno.

12.4. OPERE PROVVISORIALI

Nell'esecuzione dei lavori, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per la sicurezza delle persone e delle proprietà, sia pubbliche che private.

12.5. CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

12.6. CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve, su richiesta del Direttore dei Lavori, a propria cura e spese, predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recante le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

12.7. MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, l'emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE), la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà operare in modo tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito o ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa sarà addebitata all'Appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e, all'atto del CRE, tutte le opere dovranno apparire in stato di ottima conservazione.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_ e Fattura PA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

13.1. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'anticipazione del prezzo è regolata dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

13.2. PAGAMENTI IN ACCONTO – STATI DI AVANZAMENTO LAVORI

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL), da compilarsi a cura del Direttore dei Lavori ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 50.000,00.

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, il Direttore dei Lavori emette il SAL ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, il quale deve indicare la dicitura «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi entro 7 giorni dall'adozione di ogni SAL.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori o servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, con il pagamento a saldo.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esibizione da parte dell'Appaltatore del DURC e della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Il rilascio del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

13.3. CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP, unitamente alla relazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) del DM n. 49/2018.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore. All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e previa produzione di un DURC regolare.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il CRE assuma carattere definitivo.

In caso di ritardo nei pagamenti relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale d'appalto, si applicano gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

14. DISCIPLINA DELLE RISERVE

14.1. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

14.2. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

15. VERIFICHE E PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

15.1. ACCERTAMENTO DELLE OPERE

Il Direttore dei Lavori potrà, in qualsiasi momento, controllare l'andamento dei lavori secondo il Cronoprogramma, il progetto e le regole dell'arte.

L'Appaltatore a propria cura e spese dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi d'opera per eseguire le operazioni di riscontro, i saggi, le prove e le verifiche, ed in generale tutte quelle operazioni che il Direttore dei Lavori riterrà necessarie per la verifica delle opere, ripristinando altresì quelle parti eventualmente alterate nel corso delle suddette verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi a siffatti obblighi, la Stazione Appaltante provvederà con altra impresa, addebitando allo stesso la relativa spesa.

Se, in sede di verifica, verranno riscontrati difetti o manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato per iscritto dal Direttore dei Lavori a eliminarli, eseguendo le opere a perfetta regola d'arte entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori.

In difetto, la Stazione Appaltante farà eseguire da altre imprese o provvederà ad eseguire in proprio i lavori contestati, addebitando l'importo all'Appaltatore.

Durante e successivamente all'esecuzione delle verifiche, l'Appaltatore sarà responsabile di ogni infortunio o danno a terzi, che dovessero verificarsi in dipendenza di deficienze imputabili all'Appaltatore, non rilevabili o non rilevate in sede dei collaudi stessi. L'Appaltatore sarà tenuto a rifondere tali infortuni o danni sollevando in proposito la Stazione Appaltante.

15.2. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il CRE è emesso dal Direttore dei Lavori entro il termine di 3 mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 229 del DPR 207/2010. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del DPR 207/2010.

15.3. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, ne viene data comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporvisi per alcuno motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

16. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta.

L'Impresa:

- è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;
- assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell'espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall'Azienda e imputabili all'Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;
- è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, oltre all'obbligo di risarcire le penali e di subire l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire, e consegnare, alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia assicurativa che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks". La polizza RCT deve avere un massimale non inferiore a 1.500.000,00 € per sinistro, 1.500.000,00 € per persona, 1.500.000,00 € per danni a cose e animali e deve dare atto che sono considerati terzi anche i dipendenti dei subappaltatori e fornitori, i consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante, nonché il personale della Stazione Appaltante (rappresentanti autorizzati all'accesso al cantiere, responsabili della direzione dell'esecuzione, coordinatori per la sicurezza, etc.) occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere.

Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo **accertato giudizialmente**, risponderà comunque quest'ultima. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera

responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, oppure per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati giudizialmente accertati;

- è comunque tenuta a far fronte alle richieste danni intervenute anche successivamente alla conclusione del contratto, ma riconducibili alle prestazioni rese in ragione del presente contratto e per la durata del termine prescrizione;
- è tenuta a coprire anche la parte di danno ricompresa in eventuali franchigie di polizza, negli stessi tempi e con le stesse modalità di gestione di quelli eccedenti la franchigia stessa. In ogni caso, a copertura di tali partite e sul presupposto che le medesime non vengano anticipate dalla Compagnia assicuratrice, l'Impresa costituisce un fondo a garanzia di tali oneri pari a 5 (cinque) volte la franchigia stessa, in deposito infruttifero cui è ceduta all'Azienda prelazione in caso di inadempienze legate a tali obblighi risarcitori

L'Impresa assume su di sé tutti gli obblighi di competenza derivanti dal D.Lgs.81/2008 ed in particolare quelli contenuti nel DUVRI ex art 26 Dl.Lgs.81/2008. L'azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi gli infortuni di terzi e del personale dell'impresa nell'esecuzione del contratto.

17. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI

Qualora l'impresa, nell'esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell'offerta. L'Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Impresa e i suoi subappaltatori, né l'impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi. In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l'esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall'Azienda nell'esecuzione del contratto. Per l'operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.

18. PENALITA'

In caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel Cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo netto dei lavori che in base al Cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza intermedia (o dall'inizio dei lavori nel caso della prima scadenza intermedia).

Le penali intermedie irrogate ai sensi del precedente periodo potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento imposto dai lavori, l'Appaltatore rispetterà la scadenza contrattuale successiva o, comunque, se i ritardi saranno recuperati entro il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'importo netto contrattuale, cumulabile con le penali relative al mancato rispetto delle scadenze intermedie.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito dalla Direzione Lavori per l'acquisizione di preventivi e relativi documenti ed elaborati tecnici, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari a 120,00 €.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 22 del presente Capitolato.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto se si verificano le ipotesi previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore incorra in una penale in misura superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto. La risoluzione opera anche in caso di subappalto non autorizzato.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Ente, nei seguenti casi:

- a) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta mancato inizio dell'attività entro i termini di cui al presente contratto;
- b) interruzione ingiustificata del servizio;
- c) inadeguatezza delle apparecchiature/attrezzature in relazione allo standard richiesto;
- d) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
- e) interruzione del servizio causata da violazione di leggi o regolamenti;
- f) gravi e ripetute inadempienze notificate dall'Ente;
- g) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;
- h) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- i) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- j) inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.
- k) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d'integrità Regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

20. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in deroga alla disciplina dettata dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dimostrandoli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

21. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal suddetto art. 103.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

22. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida che dovranno essere approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, il progetto esecutivo delle opere e l'offerta economica dell'aggiudicatario costituiranno ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. parte integrante del contratto.

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato e del progetto esecutivo, alle disposizioni normative vigenti in materia, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

23. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento delle licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che gravino direttamente o indirettamente sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative

adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

25. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, per la presente procedura di gara il responsabile del procedimento è l’Ing. Paola Mongelli, Dirigente in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, il Dirigente della S.C. Approvvigionamenti e Gestione della Concessione è l’Avv. Ugo Bellavia e l’impiegato istruttore è il dott. Alberto Grassi.

Tel. 02.6444.4857 – Email. alberto.grassi@ospedaleniguarda.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Paola Mongelli